

IANUS

Diritto e Finanza



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

Rivista di studi giuridici

<https://www.rivistaianus.it>



ISSN: 1974-9805

Anteprima n. 30 - dicembre 2024

ORIGINALITÀ E PROVA DELL'ESISTENZA DEL SOFTWARE AI FINI *PATENT BOX*

Federico Di Silvestre

ORIGINALITÀ E PROVA DELL'ESISTENZA DEL SOFTWARE AI FINI *PATENT BOX*[°]

Federico Di Silvestre

*Dottorando di ricerca in Law and Social Change
Università Roma Tre*

Il Patent Box concede vantaggiosi risparmi fiscali alle imprese che investono in attività di sviluppo software. Tuttavia, l'applicazione in concreto di tale regime può comportare problematiche giuridiche di natura sia sostanziale che probatoria. Una prima questione concerne la corretta definizione della categoria "software protetto da diritto d'autore". Inoltre, ulteriori dubbi riguardano i mezzi di prova utilizzabili per dimostrare all'Agenzia delle entrate la titolarità e l'esistenza dei software nei periodi fiscali di riferimento.

Patent Box grants advantageous tax savings to companies that invest in software development. However, the concrete application of this regime can lead to both substantive and evidentiary legal issues. A first question regards the correct definition of the category "software protected by copyright". In addition, further doubts concern the evidence that can be used to demonstrate to the Revenue Agency the ownership and existence of the software in the relevant tax periods.

Sommario:

1. Il regime fiscale *Patent Box*
2. Maggiorazione dei costi di ricerca e sviluppo relativi ai software
3. Il requisito dell'originalità
4. La prova dell'esistenza del software
5. Problematiche operative derivanti dalla registrazione di un software presso la SIAE
6. La valenza probatoria della procedura di *hashing* corredata da firma digitale qualificata
7. Conclusioni

[°] Saggio sottoposto a *double-blind peer review*.

1. Il regime fiscale *Patent Box*

L'innovazione è un fattore trainante per lo sviluppo tecnologico ed economico degli Stati.¹

A livello europeo, la sua importanza è sancita dall'art. 179 del TFUE, ai sensi del quale l'Unione si è prefissata l'obiettivo di fornire un maggiore slancio alle attività di ricerca e sviluppo, al fine di rafforzare la propria competitività e quella della sua industria.² Anche la Costituzione italiana le accorda una forma espressa di tutela, stabilendo, all'art. 9, che «*la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica*».³

Una delle strategie maggiormente utilizzate dal legislatore per dare incentivo all'innovazione è la predisposizione di apposite agevolazioni tributarie. A questa categoria appartiene il nuovo *Patent Box*, un regime agevolativo opzionale che consente, al soggetto titolare del diritto allo sfruttamento economico di alcune specifiche tipologie di beni immateriali impiegati nelle attività d'impresa, una deduzione fiscale maggiorata delle spese sostenute nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo riferibili a tali beni.⁴

¹ Cfr. GRAETZ - DOUD, *Technological innovation, international competition, and the challenges of international income taxation*, in *Columbia Law Review*, 2013, 348-352; CLARKE, *Concorrenza fiscale e patent box: il caso italiano*, in *Diritto e pratica tributaria internazionale*, 2021, 486. Si veda anche quanto elaborato dall'OCSE e da Eurostat nel c.d. Manuale di Oslo, dove l'innovazione viene considerata come lo sforzo messo in atto dalle imprese per creare e sviluppare beni e processi produttivi nuovi o migliorati.

² Cfr. art. 179 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). Si veda anche il programma pluriennale per la ricerca e l'innovazione dell'UE Orizzonte 2020 (H2020), ideato per favorire lo sviluppo dell'innovazione all'interno dell'Unione e per attrarre investimenti.

³ Tale previsione costituisce, secondo la dottrina, una norma costituzionale di contenuto programmatico, ricevendo un'effettiva portata giuridica attraverso l'attuazione della stessa da parte del legislatore ordinario. Cfr. BORIA, *La ricerca e l'innovazione industriale come fattori di una fiscalità agevolata*, in *Diritto e Pratica Tributaria*, 2017, 1869 ss.

⁴ Questo regime tributario, già presente in altri Stati dell'Unione europea, è entrato a far parte dell'ordinamento giuridico italiano nel dicembre 2014. Per un approfondimento sull'introduzione del *Patent Box* in Italia si vedano CASATI, *Patent box: i metodi ed i criteri di calcolo del reddito agevolabile nel caso di uso diretto dei beni immateriali*, in *Il Diritto industriale*, 2016, 556 ss; GREGGI, voce *Patent Box (diritto tributario)*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche - Sezione Commerciale*, Milano, 2017, 284 ss; NECCHI, *Il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dallo sfruttamento della proprietà intellettuale (c.d. "Patent Box")*, in *Rivista del Diritto industriale*, 2017, 92 ss. L'originale versione del *Patent Box* è stata poi oggetto di revisione da parte del "Decreto Fiscale" (art. 6 del d.l. n. 146/2021) e dalla "Legge di Bilancio 2022" (l. n. 234 del 30 dicembre 2021), che ne hanno comportato la trasformazione da un regime di parziale detassazione del reddito di impresa ad un regime di deducibilità fiscale maggiorata dei costi di ricerca e sviluppo riferibili a determinate tipologie di beni immateriali. Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, protocollo n. 48243/2022 del 15 febbraio 2022, emanato ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 146/21, sono state adottate le disposizioni attuative di tale norma. Infine, con la Circolare dell'Agenzia delle entrate N.5/E del 24 febbraio 2023, sono stati forniti ulteriori chiarimenti relativi all'applicazione del regime *Patent Box*. Per maggiori dettagli sul nuovo *Patent Box* si vedano AVOLIO - BELLINI, *Per il nuovo Patent Box focus sull'investitore negli oneri documentali per l'assunzione dei rischi*, in *Il fisco*, 2023, 2687 ss; AVOLIO, *Il*

Il rationale alla base di questo intervento legislativo è quello di scongiurare la delocalizzazione all'estero dei beni intangibili (con le conseguenti perdite di gettito che ne deriverebbero) e attrarre nuova ricchezza attraverso la messa a punto di un regime impositivo agevolato.⁵ Il legislatore si pone quindi l'obiettivo di promuovere l'innovazione industriale delle imprese italiane, in modo da accrescere la competitività del sistema produttivo nazionale.⁶

2. Maggiorazione dei costi di ricerca e sviluppo relativi a software

Tra i beni immateriali agevolabili ai sensi del regime *Patent Box* figurano i software protetti da diritto d'autore.⁷

Nell'ordinamento italiano, l'anno del software tra le opere tutelate dal diritto d'autore è stato attuato dal Decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, che, in attuazione della Direttiva del Consiglio 14 maggio 1991, n. 91/250/CEE, ha equiparato il programma per elaboratore alle opere letterarie.⁸

La Legge 22 aprile 1991, n. 633 (c.d. Legge sul diritto d'autore) prevede che i software rientrano tra le opere protette dal diritto d'autore purché gli stessi siano «originali e quale risultato di creazione intellettuale dell'autore».⁹ Il diritto d'autore

nuovo Patent Box trova le istruzioni definitive dell'Agenzia delle entrate, in Il fisco, 2023, 1006 ss.

⁵ ARGINELLI - PEDACCINI, *Prime riflessioni sul regime italiano di patent box in chiave comparata ed alla luce dei lavori dell'Ocse in materia di contrasto alle pratiche fiscali dannose*, in *Rivista di Diritto Tributario*, 2014, 60-62. Il legislatore prende atto del fatto che le agevolazioni fiscali derivanti dal regime *Patent Box* possono dare luogo a fenomeni di concorrenza fiscale dannosa. Tuttavia, tali misure sono accettate in ambito OCSE, purché siano garantiti determinati requisiti sostanziali posti a tutela delle basi imponibili nazionali. Per maggiori dettagli, si veda la Circolare dell'Agenzia delle entrate N.5/E del 24 febbraio 2023, par. 2.

⁶ BORIA, *La ricerca e l'innovazione industriale come fattori di una fiscalità agevolata*, cit., 1869 ss. In questo senso si esprime anche la Relazione illustrativa al disegno di legge di stabilità 2015, dove si attribuisce al regime *Patent Box* l'obiettivo di favorire l'investimento in attività di ricerca e sviluppo, tutelando allo stesso tempo la base imponibile italiana.

⁷ Letteralmente, il legislatore fa riferimento al "software protetto da *copyright*". Tuttavia, il riferimento al *copyright*, termine anglosassone di pressoché sconosciuto all'ordinamento italiano, va inteso come rimando alla disciplina del diritto d'autore. Si veda in questo senso BERTONE, *Il patent box nei chiarimenti dell'Agenzia delle entrate*, in *Diritto e Pratica Tributaria*, 2016, 1241 ss. In relazione, invece, alla definizione di "software" secondo la giurisprudenza di merito, questo può essere definito come «l'espressione di un insieme organizzato e strutturato di istruzioni (o simboli) contenuti in qualsiasi forma o supporto, capace direttamente o indirettamente di fare eseguire o far ottenere una funzione, un compito o un risultato particolare per mezzo di un sistema di elaborazione elettronica dell'informazione». Cfr. Trib. di Bologna, sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 17 gennaio 2006.

⁸ Cfr. l. 22 aprile 1991, n. 633, art. 1. Per un approfondimento in merito al rationale di tale normativa cfr. SGANGA, *La nozione di opera protetta nel diritto d'autore europeo tra Armonizzazione silente e silenzi controversi*, in *Rivista di Diritto industriale*, 2020, 184; FRANCESCHELLI, *La Direttiva CEE sulla tutela del software: trionfo e snaturamento del diritto d'autore*, in *Rivista del Diritto industriale*, 1991, 169 ss.; ZENO-ZENCOVICH, *L'apprendista stregone: il legislatore comunitario e la proposta di direttiva sui programmi per l'elaboratore*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1990, 77 ss.

⁹ La letteratura in merito alla tutela del software tramite diritto d'autore risulta piuttosto ampia.

tutela anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso. Non sono invece oggetto di protezione tramite diritto d'autore le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un software, compresi quelli relativi alle sue interfacce.¹⁰

La corretta perimetrazione di ciò che rientra nell'ambito della protezione tramite diritto d'autore e di ciò che invece ne resta al di fuori è poi completata dalla giurisprudenza. Precisa, infatti, il giudice di merito che trovano protezione sia il codice sorgente, ossia l'insieme dei comandi predisposti dall'autore in linguaggio di programmazione, sia il codice oggetto, costituito dalla traduzione del codice sorgente nel linguaggio macchina.¹¹ Non ricevono invece tutela autoriale il fine che il software si propone di raggiungere, gli algoritmi matematici che implementano le funzioni che il programma deve compiere e la *flowchart* che descrive ad un livello di dettaglio le modalità con cui le diverse parti del programma interagiscono tra loro.¹² Ad essere tutelata, infatti, è la rappresentazione formale del software, la quale costituisce la produzione dell'attività intellettuale del programmatore e si estrinseca nella scrittura tramite codice sorgente della sequenza di comandi che un dato elaboratore deve eseguire. Restano invece esclusi dal perimetro della protezione i principi logici e gli algoritmi su cui si basa tale software, in quanto il diritto d'autore tutela la forma espressiva dell'opera e non le idee e le formule matematiche in essa contenute.¹³

Tra i vari contributi, cfr. AA. VV., *Diritto industriale e diritto d'autore nell'era digitale*, Milano, 2022, 212-217; SIROTTI GAUDENZINI, *Il nuovo diritto d'autore. La tutela della proprietà intellettuale nella società dell'informazione*, Santarcangelo di Romagna, 2016, 237-290; AREZZO, *Tutela brevettuale e autoriale dei programmi per elaboratore: profili e critica di una dicotomia normativa*, Milano, 2012, 25 ss; SBRENNNA, *Art. 2575 Codice Civile*, in RESCIGNO (a cura di), *Codice Civile*, Milano, 2010, 5366 ss; STRIPPOLI, *La tutela giuridica del software: l'ordinamento giuridico italiano e statunitense a confronto*, in *Giust. Civ.*, 2004, 389 ss. Per un approfondimento sulla possibilità di tutelare il software tramite brevetto, invece, cfr. DRAGONI, *Software and Patent Law: Reverse Contaminations, Hybridizations and Trends, Observed Through the Legal Systems of Italy (and the EPC System), Japan, and the United States*, in *The Italian Law Journal*, 2018, 95 ss; AREZZO, *Tutela brevettuale e autoriale dei programmi per elaboratore: profili e critica di una dicotomia normativa*, cit., 101 ss.

¹⁰ Cfr. anche la Circolare dell'Agenzia delle entrate N.5/E del 24 febbraio 2023, par. 4.1.1. La definizione di cui alla Circolare appena menzionata ricalca quella fornita dall'art. 2, comma 8, della Legge sul diritto d'autore (l. 22 aprile 1941, n. 633).

¹¹ In particolare, il codice oggetto, pur non essendo scritto in un linguaggio comprensibile all'uomo, rientra nella tutela di cui all'art. 2 n. 8 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 in virtù del riferimento testuale «*in qualsiasi forma espressi*». Cfr. Trib. Bologna, sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 17 gennaio 2006.

¹² Cfr. Trib. di Bologna, sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 17 gennaio 2006.

¹³ GATTEI, *Contraffazione software e presupposti dell'accesso alla tutela cautelare*, in *Diritto dell'Internet*, 2006, 368-369. Sul punto si veda anche MOSCON, *Diritto d'autore e protezione del software: l'irrisolta questione dell'originalità*, in *Diritto dell'Internet*, 2007, 353, dove l'autore afferma che la tutelabilità delle idee e dei principi che stanno alla base del software è espressamente esclusa dal legislatore al fine di evitare che le idee diventano oggetto di monopolio. In questo modo, l'autore di un software non può evitare che altri programmatori creino software che facciano leva sulla medesima idea di fondo, ma siano caratterizzati da un diverso codice sorgente. In linea con questo orientamento si è poi successivamente espressa anche la giurisprudenza dell'Unione europea nella causa C-406/10 -

3. Il requisito dell'originalità

La legge sul diritto d'autore tutela quindi il software in quanto opera originale. Non viene tuttavia specificato, a livello legislativo, quando un software possa essere definito "originale".

Alcune delucidazioni sul punto sono state fornite dalla giurisprudenza, la quale chiarisce che i software sono tutelati dal diritto d'autore se «*siano completamente nuovi o forniscano un apporto innovativo nel settore, esprimendo soluzioni migliori o diverse da quelle preesistenti*».¹⁴

Se ne deduce, quindi, che possono dirsi originali, in primo luogo, i software sviluppati *ex novo* partendo da zero, in quanto gli stessi non possono che costituire il risultato originale della creazione intellettuale dell'autore.

Inoltre, anche agli adattamenti e alle evoluzioni di programmi già esistenti può essere attribuito il requisito dell'originalità, purché comportino la creazione di software migliori o diversi rispetto a quelli già esistenti.

Resta tuttavia da definire quale sia il livello minimo di personalizzazione dell'opera richiesto al programmatore affinché il prodotto della sua attività evolutiva non risulti una mera copia del software di partenza. Sul punto, una costante giurisprudenza ha chiarito che un software può essere considerato originale «*anche qualora l'opera sia composta da idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia propria dell'opera stessa, purché formulate ed organizzate in modo personale e autonomo rispetto alle precedenti*».¹⁵

SAS Institute inc. c. World Programming Ltd., in cui la Corte di Giustizia ha sostenuto che non possono considerarsi espressione della creazione originale dell'autore né il linguaggio informatico né la funzionalità di un software, mentre rientra nella protezione autoriale la scrittura del programma, la quale costituisce l'estrinsecazione dell'abilità e della creatività dell'autore. Per una panoramica più approfondita su tale pronuncia si veda GERACI, *Copia di un software e violazione del diritto d'autore: la Corte di giustizia sul caso SAS c. WP*, in *Il Diritto industriale*, 2012, 457-459.

¹⁴ Cass. pen., sez. III, 25 gennaio 2012, n. 8011.

¹⁵ Cass. civ., sez. I, 13 giugno 2014, n. 13524; in particolare, nel caso di specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che ha ritenuto meritevole di tutela tramite diritto d'autore il software denominato "Giava", predisposto per le agenzie di viaggio e composto da una sezione contabile e da una sezione per la vendita dei biglietti, valutandolo originale sia sotto il profilo della funzionalità, sia sotto quello strutturale e algoritmico. La sentenza oggetto di commento conferma il principio di diritto già enunciato da Cass. civ., sez. I, 12 gennaio 2007, n. 581, in cui la giudice di legittimità ha ritenuto immune da vizi logici e giuridici, confermandola, la sentenza di merito che aveva accertato l'originalità di un software, individuandola, rispetto ad altri software volti a risolvere la medesima esigenza applicativa, nell'adattamento dell'architettura applicativa al caso e all'ambiente tecnologico di riferimento. Tale orientamento della Corte di Cassazione è stato recepito anche dal giudice di merito; si vedano in particolare Trib. di Bologna, sez. spec. Impresa, 3 novembre 2022, n. 2713; Corte d'appello di Venezia, sez. spec. Impresa, 27 febbraio 2018; Corte d'appello di Venezia, 9 luglio 2014. L'orientamento giurisprudenziale sopra descritto, inoltre, sembra trovare riscontro positivo anche in dottrina. Cfr. SBRENNNA, *Art. 2575 Codice Civile*, cit., 5366 ss., secondo cui è sufficiente che il software non sia stato copiato perché sia tutelato, con una soglia di ingresso nella zona di protezione estremamente bassa. Per un ulteriore approfondimento del

Di conseguenza, può ritenersi originale anche un software che consista nello sviluppo ulteriore di programmi già esistenti, purché l'attività svolta dal programmatore comporti in un autonomo sforzo creativo, non risultando puramente ripetitiva del lavoro altrui o determinata da operazioni informatiche necessitate.¹⁶

Ad esempio, l'originalità dell'opera derivata può essere ravvisata nella capacità di adattare le note architetture del software di base ad un diverso ambiente tecnologico di riferimento.¹⁷ Infatti, la circostanza che due software consentano di realizzare lo stesso obiettivo non significa che il programma sviluppato successivamente sia privo di originalità. Al contrario, l'originalità è dimostrata dal fatto che è stato indispensabile riprogrammare la maggior parte delle funzionalità contenute nel software di partenza, per permettere all'opera derivata di funzionare in un contesto differente.¹⁸ Ciononostante, rimane comunque necessario un margine di sforzo creativo da parte dell'autore, che si estrinsechi quanto meno nella scelta, discrezionale e non necessitata, fra diverse opzioni informatiche percorribili.¹⁹

razionale sotteso all'orientamento giurisprudenziale oggetto di commento si vedano anche FITTIPALDI, *La tutela delle "opere letterarie" nella società contemporanea: dal "romanzo" al "software"*, in *Corriere Giuridico*, 2007, 973-980; PALOMBELLA, *L'originalità del software*, in *Il Diritto industriale*, 2007, 492-494.

¹⁶ Cfr. Trib. di Bologna, sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 17 maggio 2006, secondo cui «l'originalità del software è ravvisabile solo qualora la sua forma espressiva - sotto forma di linguaggio di programmazione, interfaccia per l'utente, processori - sia il frutto di uno sforzo creativo e non meramente ripetitivo dell'ingegno dell'autore pur potendo essere il contenuto del programma identico ad altri precedenti e quindi identica ad altre la sua funzionalità». In senso conforme, cfr. Trib. di Bologna, sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 17 gennaio 2006: «la creatività, nel settore del software (in cui l'opera in genere viene creata sulle fondamenta di quelle precedenti) va intesa come un autonomo sforzo creativo intellettuale posto in essere da parte dell'autore, sì da potersi risalire alla personalità di quest'ultimo e in modo tale che si possa distinguere la detta opera da ogni altra precedente ed escludersi che sia stata già creata un'opera simile» [...] «ciononostante, è stato correttamente osservato come, "in tutti i casi in cui l'opera in questione è finalizzata al raggiungimento di un risultato utile ed è caratterizzata da aspetti necessitati, tanto più il giudizio sulla sua originalità si sposta dalla valutazione del risultato in sé, alla semplice esistenza di una attività intellettuale del soggetto agente, che viene protetta per il solo fatto di essersi dispiegata"; ciononostante, deve senza ombra di dubbio ritenersi, che, anche all'interno di una "originalità" così ridotta, rimanga pur sempre quale requisito necessario, pena la mancata riconducibilità ai presupposti normativi della l.a., un margine di sforzo creativo da parte dell'autore che si estrinseca nella scelta delle diverse opzioni informatiche e nella loro diversa rappresentazione formale corrispondente, tanto che, come è stato correttamente, precisato, nel settore in questione l'originalità appare come "un sufficiente grado di valore aggiunto rispetto alla situazione anteriore"; pertanto, più l'apporto creativo si riduce rispetto alle opere precedenti, meno la sua funzione coincide con la forma espressiva e di più con quella della semplice divulgazione, non proteggibile nel campo del diritto d'autore».

¹⁷ Precisa, infatti, la giurisprudenza che: «in un mercato affollato come quello dei programmi per elaboratore, che un software è creativo anche se è lo sviluppo di programmi precedenti, purché sia frutto di un lavoro non semplicemente ripetitivo di quello altrui; l'idea, quindi, non deve essere determinata da scelte necessitate ma deve discendere da un apporto personale del suo autore, anche se di livello non particolarmente elevato». Cfr. Corte d'appello di Milano, sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 22 dicembre 2011, n. 2648.

¹⁸ Cfr. Trib. di Catania, sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 27 settembre 2007.

¹⁹ Cfr. Trib. di Bologna, sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 17 gennaio 2006; Trib. di

Non acquisirebbe, invece, il rango di creazione intellettuale originale la semplice programmazione di software altrui già esistenti, che non aggiunga alcunché a questi ultimi. Al ricorrere di tale fattispecie, infatti, l'attività dell'autore sarebbe priva di qualsiasi sfumatura di personale creatività.²⁰ Affinché possa ricorrere il requisito dell'originalità è invece necessario che il software sia il risultato di uno sforzo intellettuale indipendente del suo autore e non la riproduzione pedissequa di quanto già realizzato da altri.²¹

4. La Prova dell'esistenza del software. Il deposito presso la SIAE

È pacifico che il diritto d'autore sul software abbia origine nel momento stesso della creazione dell'opera originale oggetto di tutela, senza che siano necessari degli ulteriori adempimenti a carico dell'autore.²² Potrebbe quindi generare dei dubbi interpretativi il dato letterale del paragrafo 4.3 della Circolare dell'Agenzia delle entrate N.5/E del 24 febbraio 2023, recante chiarimenti in merito al regime fiscale *Patent Box*, dove viene affermato che: «per quel che concerne le attività di ideazione e realizzazione del software²³ [...] si ritiene che tali attività²⁴ possano considerarsi

Bologna, sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 17 maggio 2006.

²⁰ Cfr. Trib. di Torino, sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 13 gennaio 2006. In senso conforme, si veda anche Trib. Bologna, sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 10 luglio 2008, secondo cui: «nel caso di bene immateriale, quale è il software, nessuna tutela può essere accordata con riferimento alla fattispecie dell'imitazione servile».

²¹ MOSCON, *Diritto d'autore e protezione del software: l'irrisolta questione dell'originalità*, cit., 352. Si veda anche SCORZA, *Contraffazione software e presupposti dell'accesso alla tutela cautelare*, in *Diritto dell'Internet*, 2006, 48, dove viene argomentato che, nonostante la soglia di accesso alla tutela d'autore per i software sotto il profilo della sussistenza del requisito dell'originalità sia collocata ex lege ad un livello più basso rispetto a quello previsto per le altre opere dell'ingegno, è comunque necessario che il software costituisca il risultato di una seppur minima attività creativa da parte del suo autore. Chiarisce poi l'autore che la ragione per la quale l'esistenza del requisito dell'originalità viene valutato in maniera meno stringente è dovuto al fatto che l'esigenza di risolvere un problema tecnico operativo alla base della creazione di un programma per elaboratore comporta, di norma, particolare difficoltà nel realizzare opere che possano definirsi del tutto originali rispetto allo stato dell'arte. Meritevole di menzione è anche MASTRELIA, *Profili evolutivi della tutela del software*, in *Il Diritto industriale*, 2015, 264, secondo cui, affinché un software derivato possa essere considerato originale, è necessario che esso sia personale e autonomo rispetto alla struttura di base del software già esistente.

²² Cfr. art. 2576 c.c. e art. 6 della Legge sul diritto d'autore. Tale interpretazione trova conferma anche in dottrina e in giurisprudenza. Si vedano ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1960, 293; SBRENNI, *Art. 2575 Codice Civile*, cit., 5366 ss., e Trib. di Genova, 3 dicembre 1990.

²³ Nonostante la circolare stessa riconosca che «la protezione è garantita dalla legge sul diritto d'autore a partire dal momento della creazione dell'opera».

²⁴ Si intendono le attività rilevanti ai fini *Patent Box*, ossia: (1) le attività classificabili come ricerca industriale e sviluppo sperimentale ai sensi dell'articolo 2 del Decreto MISE 26 maggio 2020 del Ministero dello Sviluppo economico, recante le disposizioni applicative dei crediti d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica, di design e ideazione estetica (di seguito,

rilevanti ai fini del meccanismo premiale nel caso in cui il bene sia stato registrato presso l'apposito pubblico ufficio istituito presso la SIAE. In riferimento al software, dunque, si potrà beneficiare del meccanismo premiale a partire dal periodo di imposta in corso alla data di registrazione del bene presso la SIAE. Pur non rappresentando tale adempimento un obbligo ai fini della protezione e tutela del bene, lo stesso presuppone la sussistenza dei requisiti di tutela sopra individuati di originalità e creatività tali da poter qualificare il bene tra le opere dell'ingegno».²⁵

Sembrirebbe quindi che alle imprese non siano concessi metodi alternativi alla registrazione presso la SIAE per provare all'Agenzia delle Entrate l'esistenza e la titolarità di un determinato software nel periodo di imposta rilevante ai fini dell'applicazione del regime *Patent Box*.²⁶

Vero è che lo stesso paragrafo 4.3 parrebbe aprire la strada anche per l'ammissibilità di strumenti probatori alternativi, affermando che «*Resta ferma la possibilità di dimostrare la sussistenza dei requisiti oggettivi anche provando l'avvenuta registrazione presso altri enti o organismi pubblici, purché la stessa produca effetti equivalenti a quella effettuata presso la SIAE*».²⁷ Tuttavia, a ben vedere, non esistono attualmente in Italia enti o organismi pubblici presso cui un'impresa possa registrare un software in modo da ottenere effetti equivalenti alla registrazione presso la SIAE.²⁸

Da un'interpretazione strettamente letterale della previsione di cui al paragrafo 4.3 della Circolare dell'Agenzia delle entrate N.5/E del 24 febbraio 2023 si potrebbe quindi ritenere che un'impresa, nonostante abbia sostenuto dei costi di ricerca e sviluppo associati alla creazione di un software originale protetto dal diritto d'autore, non possa poi in concreto accedere all'agevolazione *Patent Box* senza il deposito di tale software presso la SIAE.²⁹

per semplicità, il "Decreto MISE"); (2) le attività classificabili come innovazione tecnologica ai sensi dell'articolo 3 del Decreto MISE; (3) le attività classificabili come design e ideazione estetica ai sensi dell'articolo 4 del Decreto MISE; (4) le attività di tutela legale dei diritti sui beni immateriali (cfr. par. 4.2 della Circolare dell'Agenzia delle entrate N.5/E del 24 febbraio 2023), nonché le attività di ideazione e realizzazione del software protetto da copyright (cfr. par. 4.3 della Circolare dell'Agenzia delle entrate N.5/E del 24 febbraio 2023).

²⁵ Par. 4.3 della Circolare dell'Agenzia delle entrate N.5/E del 24 febbraio 2023.

²⁶ Per un approfondimento in merito al software come oggetto di prova cfr. CASSANO - FRANCESCHELLI - TASSONE, *Prova e tutele nel diritto d'autore e nel diritto Industriale*, Milano, 2023, 145-160.

²⁷ Par. 4.3 della Circolare dell'Agenzia delle entrate N.5/E del 24 febbraio 2023.

²⁸ A tal proposito, merita un riferimento la recente sentenza del Consiglio di Stato n. 1580 del 15 febbraio 2023, con cui il supremo giudice amministrativo ha confermato l'esistenza di un abuso di posizione dominante perpetrato dalla SIAE, riconducibile ad una strategia di esclusione dei concorrenti nei mercati relativi ai servizi di intermediazione dei diritti d'autore e del servizio di tutela dal plagio. Aggiunge poi il Consiglio di Stato che gli effetti negativi sul piano concorrenziale, prodotti da tali condotte, non risultano essere stati controbilanciati da vantaggi in termini di efficienza a beneficio degli utenti.

²⁹ Questa ricostruzione viene accettata anche da parte della dottrina, la quale non ha tuttavia mancato di evidenziare alcune complessità derivanti da tale approccio: AVOLIO, *Il nuovo Patent Box trova le istruzioni definitive dell'Agenzia delle entrate*, cit., 1012; AVOLIO - PISANO, *Patent Box in cerca di certezze con la bozza di circolare in consultazione*, in *Il fisco*, 2023, 826. In termini più critici si è invece

Una simile impostazione, tuttavia, creerebbe delle perplessità, innanzitutto, sul piano giuridico.

Il deposito di un software presso la SIAE non ha valenza costitutiva del diritto d'autore sul software stesso.³⁰ Prevede, infatti, l'art. 106 della Legge sul diritto d'autore che il mancato deposito di un'opera presso la SIAE non pregiudica l'acquisto o l'esercizio del diritto d'autore sulla stessa, dal momento che, ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge, il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera.³¹ Ragionare diversamente comporterebbe l'introduzione nell'ordinamento giuridico italiano di una inedita fattispecie di pubblicità costitutiva delle opere dell'ingegno, in forza della quale il software sarebbe "protetto da copyright" solo se registrato presso la SIAE, in aperto contrasto con la Legge sul diritto d'autore.³²

Piuttosto, come riportato dall'art. 103 della Legge sul diritto d'autore, tale deposito costituisce semplicemente uno dei vari strumenti tramite i quali è possibile fare fede, sino a prova contraria, dell'esistenza e della paternità dell'opera al momento della registrazione.³³

Inoltre, la registrazione presso la SIAE non presuppone la sussistenza dei requisiti di originalità e creatività del software, come invece suggerisce la Circolare dell'Agenzia delle entrate N.5/E del 24 febbraio 2023.³⁴ La SIAE, invero, non possiede il potere di verificare la creatività dell'opera depositata. Di

espressa Circolare Assonime 20/2023 del 28/06/2023, la quale ha rimarcato il fatto che non solo la registrazione di un software presso la SIAE non ha effetti costitutivi in merito alla genesi del diritto d'autore sul software stesso, ma al ricorrere di determinate casistiche risulta anche difficile da richiedere. Si veda anche Avolio - Bellini, *Per Assonime serve più discontinuità con il "vecchio" Patent Box*, in *Il fisco*, 2023, 2998.

³⁰ La questione risulta altresì pacifica tanto in giurisprudenza quanto in dottrina. In relazione alla giurisprudenza, si vedano in particolare: Trib. di Catania, sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 29 luglio 2010: «il diritto d'autore si acquista a titolo originario cioè al momento della creazione dell'opera»; Trib. Di Bari, 11 febbraio 2004: «l'omessa registrazione del programma per elaboratore nei registri tenuti presso la SIAE non invalida la titolarità del programma in capo all'autore, poiché se anche la legge gli consente di procedere alla relativa registrazione, quest'ultimo adempimento non costituisce requisito necessario per la tutelabilità del diritto d'autore, ma solo un'opzione facoltativa in capo all'autore del programma». In senso conforme cfr. Cass. civ., 19 maggio 1969, n. 1722; Corte d'appello di Milano, sez. spec. Impresa, 19 marzo 2021, n. 899. Sul piano della dottrina cfr. FABIANI, *Il diritto di autore*, in RESCIGNO (a cura di), *Trattato di diritto civile e commerciale*, Torino, 1983, 159; SBRENNIA, *Art. 2575 Codice Civile*, cit., 5366 ss.

³¹ Cfr. NECCHI, *Il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dallo sfruttamento delle proprietà intellettuale (c.d. "Patent Box")*, in *Rivista di Diritto industriale*, 2016, 102.

³² Cfr. DI GIALLUCA, *Il "perimetro mobile" del Patent Box italiano e le tutele del contribuente in sede di ruling obbligatorio*, in *Diritto e pratica tributaria*, 2017, 1416.

³³ Il punto è pacifico anche in giurisprudenza. Cfr. Tribunale di Roma, Sez. spec. Impresa, 11 novembre 2019, secondo cui la registrazione di un'opera dell'ingegno presso la SIAE determina una presunzione *iuris tantum* della titolarità dell'opera; si veda anche Trib. di Catania, sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 29 luglio 2010 secondo cui: «la registrazione di un software presso il pubblico registro SIAE ha una funzione probatoria facendo fede fino a prova contraria della pubblicazione dell'opera e della paternità dell'autore».

³⁴ Cfr. Par. 4.3 della Circolare dell'Agenzia delle entrate N.5/E del 24 febbraio 2023.

conseguenza, la creatività e l'originalità di un'opera dell'ingegno non possono essere provate semplicemente tramite il deposito dell'opera in questione presso i registri della SIAE.³⁵

Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, la registrazione di un software presso la SIAE non può che assumere unicamente la funzione di presunzione *iuris tantum* circa l'esistenza e la titolarità del software in questione. Sarebbe invece da rigettare l'opinione secondo cui tale registrazione debba integrare un prerequisito necessario per l'applicazione dell'agevolazione *Patent Box* o una prova dell'originalità del software depositato.³⁶

5. Problematiche operative derivanti dalla registrazione di un software presso la SIAE

In aggiunta, sostenere che per poter portare in agevolazione *Patent Box* un dato software sia indispensabile la registrazione dello stesso presso la SIAE comporterebbe anche l'insorgere di criticità per il contribuente sul piano operativo, generando contraddizioni con la stessa ratio sottesa all'emanazione del *Patent Box*.

La registrazione presso la SIAE si attua tramite il deposito di un DVD contenente il codice sorgente del software in questione.

In primo luogo, affidare ad un'entità esterna il codice sorgente di un software strategico per un'azienda può comportare delle apprezzabili criticità sotto il profilo della sicurezza e della riservatezza, in quanto il codice in questione può essere oggetto di furto o di appropriazione indebita.³⁷

Ulteriori rischi sono poi legati all'eventuale smarrimento o danneggiamento del DVD, con inevitabili conseguenze sulla valenza probatoria della registrazione.³⁸

Inoltre, il deposito del DVD mal si concilia con le moderne procedure di sviluppo software, che prevedono un continuo aggiornamento del codice sorgente

³⁵ Corte d'appello di Milano, sez. spec. Impresa, 19 marzo 2021, n. 899. Il medesimo principio viene recepito anche in CASSANO - FRANCESCHELLI - TASSONE, *Prova e tutele nel diritto d'autore e nel diritto industriale*, cit, 58. In senso conforme, si veda anche Corte d'appello di Bari, 21 dicembre 2017, n. 2170: «l'accettazione del deposito da parte della SIAE non comporta alcuna valutazione circa l'esistenza del requisito di tutelabilità ai sensi della vigente legge sulla protezione del diritto d'autore (l. n. 633 del 22.04.1941) né implica alcun riconoscimento a tale riguardo».

³⁶ Cfr. NECCHI, *Il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dallo sfruttamento delle proprietà intellettuale (c.d. "Patent Box")*, cit, 103; DI GIALLUCA, *Il "perimetro mobile" del Patent Box italiano e le tutele del contribuente in sede di ruling obbligatorio*, cit, 1416.

³⁷ Già in passato la SIAE è stata oggetto di attacchi informatici, che hanno compromesso la segretezza delle informazioni depositate presso di essa ed il conseguente valore strategico per le aziende proprietarie di tali informazioni.

³⁸ Simili danneggiamenti possono derivare anche da malfunzionamenti generati durante il processo di masterizzazione del DVD.

di un dato software. Preparare e depositare un nuovo DVD per ogni rilascio di versioni parziali o incrementali del software di base causerebbe un rilevante appesantimento del procedimento di sviluppo.

La creazione del DVD comporterebbe poi la necessità di implementare un apparato in grado di scaricare dai sistemi di archiviazione digitali aziendali una copia del codice sorgente da masterizzare sul DVD in ogni occasione in cui venga rilasciata una nuova versione del software. Dal momento che i software maggiormente avanzati possono contenere anche terabyte di informazioni, l'implementazione di una simile procedura potrebbe risultare particolarmente dispendiosa sia in termini di tempo che di denaro.

Di conseguenza, subordinare la possibilità di accedere ai benefici *Patent Box* all'obbligo di depositare presso la SIAE i software che si intende portare in agevolazione mal si concilierebbe con il rationale alla base del regime *Patent Box*, introdotto con il fine di incentivare l'innovazione industriale, attrarre investimenti e dare uno slancio alla competitività del sistema produttivo nazionale.

6. La valenza probatoria della procedura di *hashing* corredata da firma digitale qualificata

Grazie alla recente progressione delle nuove tecnologie digitali, si sono sviluppati metodi alternativi alla registrazione presso la SIAE tramite i quali provare l'esistenza e la paternità di un software in una specifica data. Tra di essi, figura la procedura di *hashing* corredata da firma digitale con marca temporale qualificata.

Tale procedura si suddivide in due momenti distinti. Nella prima fase, il codice sorgente viene ridotto ad una stringa alfanumerica univocamente riconducibile al codice sorgente convertito (procedura di *hashing*).³⁹ Ciascuna stringa così prodotta (*hash*) è unica nel suo genere, in quanto ad un dato codice sorgente può corrispondere solamente un unico *hash*, come fosse un'impronta digitale.⁴⁰ Infatti,

³⁹ DE BENEDICTIS, *Conservazione delle fatture elettroniche: adempimento obbligatorio o superfluo?*, in *Il fisco*, 2023, 3432.

⁴⁰ ATERNO, *Le investigazioni informatiche e l'acquisizione della prova digitale*, in *Giur. Mer.*, 2013, 956; ALBERTINI, *Sul documento informatico e sulla firma digitale (novità legislative)*, in *Giust. civ.*, 1998, 272; DE BENEDICTIS, *Conservazione delle fatture elettroniche: adempimento obbligatorio o superfluo?*, cit., 3432; BOGNI, *Blockchain e tutela della trasmissione dei dati*, in *Il Diritto industriale*, 2023, 146; MANONI, *Processo tributario telematico e vizi degli atti processuali: le oscillazioni giurisprudenziali*, in *Diritto e pratica tributaria*, 2022, 1505; SANDEI, *Le initial coin offering nel prisma dell'ordinamento finanziario*, in *Rivista di diritto civile*, 2020, 396. MOSCON, *Tecnologie blockchain e gestione digitale del diritto d'autore*, in *Il Diritto industriale*, 2020, 138. Un esempio di algoritmo di *hashing* particolarmente diffuso tra gli utenti è il SHA-256, che è stato pubblicato nel 2001 come risultato di una collaborazione tra la NSA e il NIST. Il SHA-256 produce un *hash* di 256 bit (32 byte), che corrisponde a 64 caratteri esadecimale. Il SHA-256 è considerato uno degli algoritmi di *hashing* più sicuri e viene usato per applicazioni critiche come la firma digitale, la blockchain e la protezione dei dati.

cambiando anche solo una virgola nel documento sottoposto ad *hashing*, la stringa alfanumerica che ne risulta cambia drasticamente. È inoltre impossibile creare a priori un software avente un determinato codice *hash* a piacere. Per tali ragioni, attraverso il codice alfanumerico prodotto tramite la procedura di *hashing*, è possibile identificare in maniera certa e univoca uno specifico software.⁴¹

L'utilizzo dell'*hashing* comporta benefici anche in termini di sicurezza e riservatezza per le aziende, in quanto permette di "anonimizzare" il codice sorgente ridotto in stringa alfanumerica, senza che sia possibile risalire allo specifico codice sorgente che ha generato tale *hash*.⁴² In sede probatoria, non sarebbe quindi necessario produrre un dato codice sorgente, ma sarebbe sufficiente l'*hash* di riferimento.

L'*hashing* trova legittimazione a livello normativo, dove viene definito come «una funzione matematica che genera, a partire da un documento informatico, una impronta in modo tale che risulti di fatto impossibile, a partire da questa, ricostruire il documento informatico originario e generare impronte uguali a partire da documenti informatici differenti».⁴³

Inoltre, l'*hashing* è pacificamente ammesso anche dalla giurisprudenza di legittimità e di merito come procedura identificativa di un determinato documento informatico. In questo senso, si vedano in particolare Cass. pen., sez. II, 31 ottobre 2017, n. 53810, la quale riconosce che tramite la procedura di *hashing* «viene appunto assicurata l'integrità e l'identità all'originale della copia acquisita», e Cass. pen., sez. III, 8 giugno 2021, n. 32653, la quale definisce l'*hash* come «un codice alfanumerico [che] identifica senza tema di alterazioni il contenuto del documento [informatico]».⁴⁴

Nella seconda fase della procedura, il codice alfanumerico prodotto tramite *hashing* viene inserito all'interno di un documento testuale, dove viene riportata l'anagrafica del software di riferimento.⁴⁵ Tale documento viene quindi sottoposto a firma digitale con marca temporale qualificata, ossia elaborata per il tramite di

⁴¹ VENIER, *Blockchain, NFT, Metaverso & proprietà intellettuale. Tavola Rotonda su esperienze applicative*, in *Il Diritto industriale*, 2023, 135-136; SALTARELLI, *I notai e il mercato*, in *Notariato*, 2023, 168. ALGERI, *Principio di proporzionalità e sequestro probatorio di sistemi informatici*, in *Diritto penale e processo*, 2020, 851; VENIER, *Intelligenza Artificiale, Blockchain e mondo IoT: l'esperienza degli operatori*, in *Il Diritto industriale*, 2020, 170. La generazione di un codice *hash* costituisce, peraltro, una procedura abbastanza semplice, essendo l'*hash* una funzione ormai acquisita nel patrimonio culturale della *computer science*. Cfr. RAINONE, *La proprietà intellettuale e la tracciabilità della filiera agroalimentare di fronte alle nuove tecnologie*, in *Il Diritto industriale*, 2023, 42.

⁴² KROGH, *Transazioni in valute virtuali e rischi di riciclaggio. Il ruolo del notaio*, in *Notariato*, 2018, 160.

⁴³ Decreto del Ministero della Giustizia del 28 dicembre 2015.

⁴⁴ In senso conforme si vedano anche Cass. pen. sez. VI, 22 marzo 2022, n. 22795; Cass. pen., Sez. Un., 20 luglio 2017, n. 40963; Cass. pen., sez. III, 15 luglio 2014, n. 43304; Cass. pen., sez. I, 23 maggio 2013, n. 22051; Cass. pen., sez. II, 13 marzo 2009, n. 11135; Corte d'appello di Milano, sez. II, 11/11/2009, n. 3306; Trib. di Pescara, 12 febbraio 2021, n. 2246.

⁴⁵ Autore, data di pubblicazione, linguaggio di programmazione ed eventuali hardware, ecc., in linea con quanto richiesto dal modulo per il deposito in SIAE.

prestatori iscritti negli elenchi pubblici dei Gestori di Posta Elettronica Certificata e dell'identità digitale, dei Certificatori e dei Conservatori tenuti ed aggiornati dall'Agenzia per l'Italia Digitale.⁴⁶ Il servizio di firma digitale, in linea con gli obiettivi dell'Agenda Digitale Italiana, viene offerto dai Prestatori di servizi fiduciari accreditati, ossia soggetti pubblici o privati che, sotto la vigilanza di dell'Agenzia per l'Italia digitale, emettono certificati qualificati (per la firma digitale) e certificati di autenticazione (per le carte nazionali dei servizi).

Secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale, «*il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immutabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore*».⁴⁷

L'utilizzo della marca temporale informatica come strumento volto a garantire l'esistenza di un dato documento informatico a partire da una certa data è stato avallato dalla giurisprudenza più recente. Secondo la Corte di legittimità, infatti, «*la cd. "marca temporale" è un servizio specificamente volto ad associare data e ora certe e legalmente valide ad un documento informatico, consentendo, quindi, di attribuirgli una validazione temporale opponibile a terzi*»; «*la marca temporale, dunque, attesta il preciso momento in cui il documento è stato creato, trasmesso o archiviato*».⁴⁸

7. Conclusioni

Alla luce delle argomentazioni sopra riportate, è possibile generare maggiore chiarezza in merito alle questioni poste in apertura di questo contributo.

In relazione al requisito dell'originalità del software, dalla cui sussistenza dipende la tutela autoriale del software e di conseguenza la possibilità di portare in agevolazione i costi di ricerca e sviluppo relativi al software medesimo, si è appurato che la Legge sul diritto d'autore non fornisce particolari elementi per comprendere a quali condizioni, in concreto, tale requisito possa dirsi integrato. Tuttavia, tale lacuna può ormai dirsi colmata grazie agli interventi chiarificatori della giurisprudenza.

⁴⁶ Per un approfondimento in materia di firma digitale si veda ALBERTINI, *Sul documento informatico e sulla firma digitale (novità legislative)*, cit., 287.

⁴⁷ D.lgs. n. 82 del 2005, art. 20, c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale.

⁴⁸ Cass. civ., sez. I, 13 febbraio 2019, n. 4251. Recentemente, anche l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che lo strumento della firma digitale corredata da marca temporale sia idoneo ad integrare il requisito della data certa. Cfr. Agenzia delle Entrate, Risposta all'interpello numero 725 del 18 ottobre 2021. Anche parte della dottrina si è espressa in senso conforme a tale orientamento. Si veda VENIER, *Intelligenza Artificiale, Blockchain e mondo IoT: l'esperienza degli operatori*, cit, 170.

Possono quindi essere considerati originali i software completamente nuovi, sviluppati *ex novo* partendo da zero. In questi casi, infatti, il software costituisce il risultato unicamente dell'attività creativa del suo autore.

Inoltre, possono ottenere il requisito dell'originalità anche le rielaborazioni e le evoluzioni di software già esistenti, purché siano formulate e organizzate in maniera personale e autonoma dal proprio autore, anche se composte da idee e nozioni semplici per un esperto del settore.

Per quanto riguarda, invece, i dubbi sul piano probatorio, il dato strettamente letterale della disciplina applicabile sembrerebbe consentire al contribuente di provare la titolarità e l'esistenza del software nell'anno fiscale di riferimento solamente tramite il deposito del software in questione presso la SIAE. Un simile approccio, tuttavia, risulta difficilmente condivisibile. In primo luogo, la registrazione del software nei registri della SIAE, non ha valenza costitutiva del diritto d'autore sul software, ma rappresenta solamente uno dei possibili mezzi che consentono di dimostrare, fino a prova contraria, l'esistenza e la paternità dell'opera in questione. Inoltre, è opportuno sottolineare che tale registrazione non presuppone che il software registrato sia un'opera originale, in quanto la SIAE non certifica l'originalità delle opere depositate presso la stessa. Non da ultimo, imporre alle imprese desiderose di beneficiare del regime Patent Box l'adozione tale procedura causerebbe alle stesse problematiche operative e criticità legate alla sicurezza ed alla riservatezza dei propri dati.

A ben vedere, un'interpretazione maggiormente sistematica e teleologica della normativa di riferimento dimostra che la prova dell'esistenza del software ai fini *Patent Box* può essere fornita anche tramite strumenti alternativi, purché idonei a garantire effetti probatori quanto meno equivalenti rispetto alla registrazione del software presso la SIAE. Tra di essi, risalta la procedura di *hashing* correlata da firma digitale con marca temporale qualificata. Tale strumento probatorio consente di certificare l'unicità del software mediante la procedura di *hashing*, mentre la data certa dell'esistenza del medesimo software viene provata mediante l'apposizione della firma digitale corredata da marca temporale. Si può dunque sostenere che, sul piano del diritto sostanziale, la procedura di *hashing* correlata da firma digitale corredata da marca temporale costituisce uno strumento tramite il quale è possibile provare la paternità e l'esistenza di un software in un dato momento storico secondo standard probatori qualitativamente equivalenti, se non addirittura migliorativi, rispetto al deposito del software presso la SIAE.

Inoltre, l'utilizzo della procedura di *hashing* correlata da firma digitale con marca temporale qualificata risulta maggiormente coerente con il rationale che ha spinto il legislatore ad emanare il regime *Patent Box*, ossia quello di promuovere l'innovazione dell'ecosistema delle imprese italiane. Tale strumento probatorio, infatti, se comparato con il deposito del software presso la SIAE, appare più in linea con i moderni sistemi di sviluppo software e maggiormente in grado di tutelare le imprese in materia di riservatezza e *cyber security*.

